



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE
TOSCANA



POR FSE
VERSO IL 2020
Fondo Sociale Europeo

ALLEGATO A)

REGIONE TOSCANA
SETTORE LAVORO

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI AIUTI
A FAVORE DI IMPRESE
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
PER L'ANNO 2014

INDICE

PREMESSA	1
Art. 1 FINALITA' GENERALI	3
Art. 2 RISORSE FINANZIARIE E NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.....	3
2.1 Risorse finanziarie	3
2.2 Normativa Aiuti di Stato: Regolamento CE n.1407/2013	3
Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	6
Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI	7
Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO	8
5.1 INCENTIVI ALL' ASSUNZIONE	8
5.2 VOUCHER FORMATIVI	10
Art. 6 CUMULABILITA' DEGLI INCENTIVI	11
Art. 7 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO	11
Art. 8 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	12
8.1. RICHIESTA DELLE CHIAVI DI ACCESSO.....	12
8.2 RICHIESTA DELL'INCENTIVO E TERMINI.....	12
8.3. RICHIESTA DEL VOUCHER FORMATIVO E TERMINI.....	12
8.4. ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO.....	13
Art. 9 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI	13
Art. 10 REQUISITI DI NON AMMISSIBILITA'.....	14
10.1 per la richiesta di contributo	14
10.2 per la richiesta di voucher formativo	15
Art. 11 ELENCHI DELLE IMPRESE AMMESSE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	15
Art. 12 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO.....	16
Art. 13 CONTROLLI.....	16
Art. 14 REVOCA DEL CONTRIBUTO	17
Art. 15 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE	19
Art. 16 INFORMAZIONI.....	19
Art. 17 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"	19
Art. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	20



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE
TOSCANA



POR FSE
VERSO IL 2020
Fondo Sociale Europeo

PREMESSA

La Regione Toscana adotta il presente **AVVISO** in coerenza con:

- il Regolamento (UE) n.1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 che modifica il Regolamento (CE) n.1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n.1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
- la Legge Regionale n.32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica

- amministrazione, approvato con DPGR 4 febbraio 2004, n. 7/R e successive modifiche e integrazioni;
- il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;
 - il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008;
 - la L.R. 2 aprile 2009, n.16 “Cittadinanza di genere” e successive modifiche;
 - gli indirizzi per l’assunzione di laureati da parte di Piccole e Medie Imprese di cui alla Delibera di G.R. n. 303/2008;
 - la Delibera G.R. n.822 del 20.09.2010 “Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di cui al decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente alla ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2009”. Approvazione Programma attuativo e bozza di convenzione”;
 - il nuovo Patto per lo sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana, sottoscritto in data 30.4.2004 tra la Regione Toscana e le Parti Sociali;
 - il Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e Parti Sociali per iniziative a sostegno dell’occupazione, firmato in data 13 aprile 2006;
 - il “Patto per l’occupazione femminile” sottoscritto il 26 luglio 2010 dalla Regione Toscana, dalle Province e dalle Parti Sociali;
 - il patto per l’occupazione femminile siglato il 22 Luglio 2010 tra la Regione Toscana, le Amministrazioni Provinciali e i Circondari, le Parti Sociali, la Consigliera Regionale di Parità;
 - il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n.49 del 29/06/2011 ed in particolar modo il Progetto Integrato di sviluppo “Progetto Giovanisi”;
 - il Piano di indirizzo generale integrato 2012-2015 di cui alla LR 32/2002, approvato con Delibera del Consiglio regionale n.32 del 17/04/2012;
 - la Delibera G.R. n.1179 del 19-12-2011 "Approvazione Procedure di Gestione degli Interventi Formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013";
 - la Delibera G.R. n.25 del 21/01/2013 Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali ai sensi dell’ art. 8, comma 6, della

Legge 5 giugno 2003, n.131, sul documento recante "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012". Approvazione Programma attuativo regionale.

- la Decisione G.R. n.17 del 09-12-2013 di approvazione del Bilancio di genere con cui la Regione Toscana potenzia le misure di incentivazione all'occupazione femminile attraverso gli incentivi alle assunzioni rivolti, in particolar modo, ad aumentare il tasso di occupazione femminile;
- la Delibera G.R. n.543 del 30/06/2014 "Interventi per l'anno 2014 a sostegno dell'occupazione: incentivi alle imprese per le assunzioni di lavoratori".

Art. 1 FINALITA' GENERALI

Il presente AVVISO, in considerazione del perdurare della crisi del sistema produttivo toscano, mette a disposizione contributi alle imprese per favorire l'occupazione e si configura quale strumento attuativo della D.G.R. n.543 del 30/06/2014 "Interventi per l'anno 2014 a sostegno dell'occupazione: incentivi alle imprese per le assunzioni di lavoratori".

Art. 2 RISORSE FINANZIARIE E NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

2.1 Risorse finanziarie

Gli interventi previsti dal presente AVVISO, meglio definiti nel successivo Art.5, sono finanziati, per un importo totale di Euro 4.581.000,00, con:

- risorse regionali, per Euro 600.000,00;
- risorse nazionali per Euro 481.000,00;
- risorse destinate a titolo di anticipazione del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, assegnate con la Decisione di Giunta Regionale n. 3/2014, per Euro 3.500.000,00.

2.2 Normativa Aiuti di Stato: Regolamento CE n.1407/2013

Si definisce "Aiuto di Stato" qualsiasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, l'impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività. Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente AVVISO a titolo di incentivi all'assunzione e voucher formativi si configurano come "Aiuti di Stato" e devono, quindi, rispettare la normativa comunitaria in materia. La normativa comunitaria applicata nel presente AVVISO è il Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare degli Aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento CE n. 1407/2013, le imprese grandi, medie e piccole. L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro, incluso l'aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis". Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro. Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono Aiuti di Stato.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime “de minimis”:

- erogazioni a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione, rimanendo ammesse al “de minimis” le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese “in crisi”, secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUUE serie C n. 244 del 01.10.2004);
- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUUE serie L 17 del 21.2.2000).

aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007):

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI animali, caccia e servizi connessi.
01.1 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.5 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: attività mista
01.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00 Attività che seguono la raccolta <i>Nella classe 01.63 s’intendono incluse:</i>
- attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64

- <i>taglio e riessiccazione del tabacco, cfr. 12.00</i>
01.64 Lavorazione delle sementi per la semina <i>Nella classe 01.64 s'intende inclusa:</i>
- <i>lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41</i>
01.7 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1 ESTRAZIONE DI ANTRACITE
05.2 ESTRAZIONE DI LIGNITE
09.9 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
09.90.0 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di contributo le imprese che:

1. sono iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, con sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni ai fini del contributo, localizzate nel territorio della Regione Toscana;
2. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “*de minimis*” (Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
3. non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
4. sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
5. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
6. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
7. non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione (ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m).

Possono presentare richiesta di contributo per le assunzioni di cui alla lettera b) dell'art.4 del presente avviso (assunzioni laureati/dottori di ricerca), le imprese in possesso, inoltre, dei seguenti *ulteriori* requisiti :

- a) rientrare nella definizione di Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della normativa comunitaria in vigore, Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea;
- b) avere come codice di attività primaria della classificazione una delle macroaree sotto elencate ad esclusione dei codici ritenuti inammissibili al regime “de minimis”:

Codice Ateco 2007	Descrizione
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
F	COSTRUZIONI
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
L	ATTIVITA' IMMOBILIARI
M	ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI

Il presente AVVISO mette a disposizione contributi alle imprese che assumono le sotto specificate tipologie di lavoratori:

- a. **donne disoccupate**, che hanno compiuto il 30° anno di età, assunte **a tempo indeterminato part-time**. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 181/2000; dpgr 7/2004).
- b. **giovani laureati e/o laureati con dottorato di ricerca**, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L.68/1999), assunti **a tempo indeterminato**, e/o **a tempo determinato** (con contratti di durata di almeno 12 mesi), con mansioni di elevata complessità tali da richiedere la qualificazione universitaria e con

livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento. Il parere circa la rispondenza del contratto e delle mansioni svolte dal laureato è demandato ad una Commissione costituita dalle Organizzazioni datoriali e Sindacali presenti in Tripartita. Le Parti datoriali che compongono la commissione suddetta sono quelle rappresentanti il settore cui afferisce l'impresa richiedente il contributo.

- c. **lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008** (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) assunti **a tempo indeterminato**, non iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della L.223/91 e che si trovino in stato di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000).
- d. **soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 5 anni** di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente assunti **a tempo indeterminato** e **soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 3 anni** di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico assunti **a tempo determinato**. I soggetti prossimi alla pensione devono trovarsi in stato di disoccupazione, comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000), o in situazione di mobilità non indennizzata e comunque non percettori di ammortizzatori sociali.

Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO

Ai fini del presente Avviso, le tipologie di contributo sono le seguenti:

1. incentivi all'assunzione (paragrafo 5.1);
2. voucher formativo, per i soli lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008 (paragrafo 5.2);

5.1 INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

A) Per le donne disoccupate di cui alla lettera a) dell'art. 4:

- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time.

B)1. Per i giovani laureati di cui alla lettera b) dell'art. 4:

- Euro 6.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time;
- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time;

- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;
- Euro 2.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi;

B)1.1. Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi incentivato venga trasformato a tempo indeterminato l'impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di contributo per richiedere:

- Euro 3.000,00 per ogni contratto di lavoro a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi trasformato a tempo indeterminato full-time;
- Euro 1.000,00 per ogni contratto di lavoro a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi trasformato a tempo indeterminato part-time;
- Euro 4.000,00 per ogni contratto di lavoro a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi trasformato a tempo indeterminato full-time.

B)2. Per i dottori di ricerca di cui alla lettera b) dell'art. 4:

- Euro 6.500,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time;
- Euro 3.250,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time;
- Euro 3.250,00 per ogni assunzione a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;
- Euro 2.200,00 per ogni assunzione a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi;

B)2.1. Nel caso in cui il contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi venga trasformato a tempo indeterminato l'impresa potrà inoltrare ulteriore domanda di contributo per richiedere:

- Euro 3.250,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time;
- Euro 1.050,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time;
- Euro 4.300,00 per ogni trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time.

C) Per i lavoratori licenziati di cui alla lettera c) dell'art. 4:¹

- Euro 8.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time;
- Euro 4.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time.

D) Per i soggetti prossimi alla pensione di cui alla lettera d) dell'art. 4:

Assunzioni a tempo indeterminato:

- Euro 3.000,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato di uomini che siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- Euro 3.600,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato di donne che siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;

Assunzioni a tempo determinato:

- Euro 3.000,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo determinato di uomini che siano a meno di 3 anni dalla pensione, in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- Euro 3.600,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo determinato di donne che siano a meno di 3 anni dalla pensione, in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali.

5.2 VOUCHER FORMATIVI

Le imprese che assumono a tempo indeterminato i **lavoratori licenziati di cui alla lettera c) dell'art. 4 del presente avviso pubblico** possono richiedere un voucher formativo aziendale, fino ad un massimo di Euro 3.000,00, per qualificare o riqualificare le persone assunte.

I voucher possono essere spesi dal datore di lavoro per la formazione erogata presso agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968 del 17/12/2007 e ss.mm.ii., ad esclusione della formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

¹ Relativamente alle assunzioni effettuate su questa tipologia le imprese possono usufruire della deduzione dalla base imponibile dell'IRAP delle spese sostenute per il personale assunto a tempo indeterminato nell'anno 2014 ai sensi della Legge regionale n.79/2013 "Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)" - CAPO II art.9 .

I voucher finanziano esclusivamente i costi di iscrizione ai percorsi formativi di cui sopra, mentre sono escluse le spese di diversa natura, quali spese di trasporto, vitto, alloggio ecc.

L'iscrizione al corso di formazione deve essere successiva alla data di assunzione e comunque non oltre i 3 mesi dalla stessa.

Art. 6 CUMULABILITA' DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi descritti nel presente AVVISO non possono essere cumulati con misure analoghe previste dalla Regione Toscana o da altre Amministrazioni pubbliche.

Gli incentivi descritti nel presente AVVISO non sono, altresì, tra loro cumulabili.

Nell'ambito del presente AVVISO è possibile cumulare esclusivamente, per lo stesso lavoratore, il voucher formativo con l'incentivo previsto dalla tipologia **lavoratori licenziati di cui alla lettera c) dell'art. 4.**

Art. 7 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro per il quale l'impresa richiede il contributo deve:

- a. essere instaurato nell'anno in corso e, per le imprese che presentano richiesta di contributo per l'assunzione di giovani laureati/dottori di ricerca, la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato deve essere effettuata nell'anno in corso;
- b. riguardare un rapporto di lavoro instaurato e svolto sul territorio della Regione Toscana;
- c. essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge;
- d. riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente non abbia già beneficiato di incentivi pubblici a sostegno dell'occupazione e/o, per i lavoratori licenziati dall'1/01/2008, di voucher formativi;
- e. riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata, presso la stessa azienda, una cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti;
- f. essere riferito ad un contratto di lavoro full-time, secondo il numero di ore stabilite come full-time dal CCNL della categoria di riferimento, o part-time, con un numero di ore pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento.
- g. non essere riferito ad un contratto di apprendistato.

Art. 8 MODALITA' E TERMINI DI PRESENZAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente on-line a firma del legale rappresentante dell'impresa utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo: <https://sviluppo.toscana.it/occupazione>.

L'impresa può presentare un'unica istanza on-line se richiede il contributo per più lavoratori sulla stessa tipologia.

L'impresa deve presentare più istanze on-line se, invece, la richiesta di contributo riguarda diverse tipologie.

8.1. RICHIESTA DELLE CHIAVI DI ACCESSO

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente AVVISO e sino alle ore 12:00 del 30 dicembre 2014, il legale rappresentante dell'impresa (o il soggetto incaricato alla compilazione della domanda) dovrà richiedere a Sviluppo Toscana S.p.A. il rilascio delle “chiavi di accesso” al sistema informatico. A tal fine, sarà sufficiente compilare la scheda on line presente sulla piattaforma e allegare, in formato PDF/A, copia fronte e retro del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante dell'impresa.

Sviluppo Toscana S.p.A. comunicherà le credenziali d'accesso direttamente alla casella di posta elettronica indicata nella scheda.

8.2 RICHIESTA DELL'INCENTIVO E TERMINI

Sarà possibile presentare richiesta dell'incentivo all'assunzione sulle tipologie di cui all'art.5.1 del presente Avviso, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente **AVVISO** e fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2014.

La richiesta di contributo, l'elenco degli allegati e l'attestazione/autocertificazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256.

8.3. RICHIESTA DEL VOUCHER FORMATIVO E TERMINI

Il voucher formativo di cui al paragrafo 5.2 del presente Avviso, può essere richiesto dall'impresa entro e non oltre il 30 dicembre 2014. La richiesta del voucher può essere inoltrata contestualmente alla richiesta di incentivo all'assunzione o successivamente. In questo ultimo caso, la richiesta dovrà essere inoltrata non oltre 30 giorni dalla conclusione delle attività formative e l'impresa dovrà utilizzare la procedura "varianti" presente nella piattaforma, previo contatto telefonico o via mail con Sviluppo Toscana S.p.A.

Anche il voucher formativo è concesso all'impresa nel rispetto della normativa comunitaria in regime "de minimis".

8.4. ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'impresa, a conclusione della compilazione di ciascuna richiesta di contributo, dovrà digitare il codice univoco e la data di emissione della marca da bollo. Successivamente dovrà stampare il frontespizio della richiesta, apporre la medesima marca da bollo ed inviarlo tramite raccomandata AR indirizzata a Sviluppo Toscana S.p.A., salvo che ricorra una ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vigente, per le sole imprese aventi natura giuridica di Onlus.

Art. 9 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI

Con la richiesta di contributo, il legale rappresentante dell'impresa dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 7, e l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo.

Alla richiesta è allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa;
2. copia del documento d'identità in corso di validità del lavoratore;
3. dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite, e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, attestante che l'impresa ha adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis del D.lgs 81/2008 oppure dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008, per le sole imprese non tenute all'adesione agli Organismi Paritetici Territoriali (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa);

4. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo di studio conseguito a firma del laureato/dottore di ricerca (per le sole imprese che richiedono il contributo relativo ai giovani laureati/dottori di ricerca). Nel caso di titolo di studio estero, o di titolo di studio rilasciato da Università private, la predetta certificazione sostitutiva dovrà contenere anche la dichiarazione, da parte del laureato/dottore di ricerca, di aver ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo, indicando anche l'Università che ha rilasciato tale attestazione;
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del lavoratore prossimo alla pensione, relativa allo stato di disoccupazione, non percettore di ammortizzatori sociali e relativa al numero di anni e/o mesi mancanti per maturare il diritto al trattamento pensionistico (per le sole imprese che richiedono il contributo per le assunzioni di lavoratori prossimi alla pensione).

Art. 10 REQUISITI DI NON AMMISSIBILITA'

10.1 per la richiesta di contributo

La richiesta di contributo non sarà ammessa se risulterà:

- presentata al di fuori dei termini indicati al punto 8.2. dell'articolo 8 *Modalità e termini di presentazione della domanda e/o con modalità diverse da quelle indicate nel medesimo articolo;*
- non firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa: la firma digitale, esclusivamente del legale rappresentante dell'impresa, deve essere apposta sulla richiesta di contributo, sull'elenco degli allegati e sulla dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256.
- non assolta l'imposta di bollo o, per le sole imprese aventi natura giuridica di Onlus, non dichiarata, ai sensi del DPR 445/2000, l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.
- non trasmesso da parte dell'impresa, precedentemente al momento della richiesta di contributo, il modello UNILAV relativo all'assunzione del lavoratore oggetto della richiesta di contributo al centro per l'impiego competente;
- presentata per l'assunzione dello stesso lavoratore su tipologie diverse;
- incompleta delle autocertificazioni e della documentazione indicata dall'art.9 *Contenuti della domanda e Allegati;*

Sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente:

- la marca da bollo da apporre sul frontespizio cartaceo della richiesta inviata on-line;
- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'imposta di bollo;
- i documenti di cui ai punti 1.2.4.e 5. del precedente articolo 9.

10.2 per la richiesta di voucher formativo

La richiesta del voucher formativo non sarà ammessa se risulterà:

- presentata al di fuori dei termini indicati al punto 8.3. dell'articolo 8 *Modalità e termini di presentazione della domanda e/o con modalità diverse da quelle indicate nel medesimo articolo;*
- non assolta l'imposta di bollo o, per le sole imprese aventi natura giuridica di Onlus, non dichiarata, ai sensi del DPR 445/2000, l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente;
- l'iscrizione del lavoratore al corso di formazione anteriore alla data di assunzione o dopo 3 mesi dalla data di assunzione.

Art. 11 ELENCHI DELLE IMPRESE AMMESSE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le risorse disponibili stanziare sul presente AVVISO saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle richieste di contributo. L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata da Sviluppo Toscana S.p.A. e consiste nella verifica dei requisiti richiesti all'impresa, della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.

Gli elenchi delle imprese ammesse e non ammesse al contributo saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/burt/>) e sul sito della Regione Toscana, alla Sezione *Imprese - Lavoro e Formazione - Incentivi per sostegno occupazione*.

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di contributo è stata completata sulla piattaforma on-line e fino alla data di certificazione del decreto di approvazione degli elenchi delle imprese ammesse.

Qualora Sviluppo Toscana S.p.A. nel corso dell'istruttoria richiedesse l'integrazione dei documenti ai sensi dell'art.10 del presente AVVISO, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di ricezione delle integrazioni richieste. Le eventuali

integrazioni richieste dovranno pervenire entro 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di contributo.

L'erogazione del contributo, successiva alla certificazione e pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) ed ai controlli effettuati da Sviluppo Toscana sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dalle imprese, avverrà sul conto bancario indicato nella richiesta di incentivo e in un'unica soluzione.

Per l'erogazione del voucher formativo, le attività formative devono essersi concluse e l'impresa, entro i 30 giorni successivi alla conclusione dell'attività formativa, deve aver inserito sulla piattaforma, con le modalità indicate all'articolo 8.3 del presente AVVISO, la seguente documentazione:

- documento originale o copia conforme di iscrizione al corso di formazione del lavoratore;
- attestato di frequenza rilasciato dall'agenzia formativa a conclusione del medesimo corso;
- fattura e/o altri documenti contabili debitamente quietanzati attestanti l'avvenuto pagamento dell'attività formativa. prevista dall'art. 5.2.

L'erogazione del voucher formativo sarà effettuata da Sviluppo Toscana S.p.A. sul conto bancario indicato nella richiesta di voucher e in un'unica soluzione, successivamente alla presentazione da parte dell'impresa della documentazione sopra indicata.

Art. 12 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

L'impresa che è stata ammessa al contributo è obbligata:

- a non interrompere il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, oggetto del contributo per almeno due anni e sei mesi successivi l'assunzione;
- a non interrompere il rapporto di lavoro, a tempo determinato, oggetto di contributo per almeno 12 mesi successivi l'assunzione.

Art. 13 CONTROLLI

Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. possono in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente **AVVISO** e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dalle imprese.

Art. 14 REVOCA DEL CONTRIBUTO

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, il contributo è vincolato al mantenimento del lavoratore in occupazione per almeno **2 anni e 6 mesi**.

Per i lavoratori assunti a tempo determinato, il contributo è vincolato al mantenimento del lavoratore in occupazione per tutta la durata del contratto.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto sopra stabilito, si procederà alla revoca del contributo, secondo le modalità di seguito specificate:

A) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

E' prevista la **REVOCA TOTALE** nei seguenti casi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo qualora l'evento si verifichi entro 12 mesi dall'assunzione del lavoratore.

E' prevista la **REVOCA PARZIALE** nella misura del 50% nei seguenti casi:

- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo qualora l'evento si verifichi in un periodo compreso tra i 12 mesi e i 2 anni e 6 mesi dall'assunzione del lavoratore.

B) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

E' prevista la **REVOCA TOTALE** nei seguenti casi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l'evento si verifica entro 12 mesi dall'assunzione.

E' prevista la **REVOCA PARZIALE** nella misura del 50% nei seguenti casi:

- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo qualora l'evento si verifichi in un periodo compreso tra i 12 mesi dall'assunzione e fino alla conclusione prevista dal contratto di lavoro a tempo determinato.

Esclusivamente per la tipologia “soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 3 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico assunti a tempo determinato”.

- è prevista la **REVOCA PARZIALE**, nel caso di dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, con il ricalcolo dell'importo concesso sulla base dei mesi interi effettivamente lavorati.

Nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da **full time a part-time** (rispettando quanto già definitivo nel precedente art. 6 relativamente al numero di ore di part-time ammissibili), il contributo verrà conseguentemente riproporzionato a partire dalla data della trasformazione tenendo conto dell'importo previsto per il part-time dalla tipologia interessata e del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 2 anni e 6 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato o della soglia minima di 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato.

Sia la revoca totale che parziale del contributo comportano, oltre alla restituzione della quota capitale, anche la restituzione degli **interessi legali**.

Nel caso in cui l'impresa abbia inviato formale comunicazione a Sviluppo Toscana S.p.A. relativamente a modifiche e/o interruzioni intervenute nel rapporto di lavoro oggetto del contributo, gli interessi legali saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data della predetta comunicazione da parte dell'impresa.

Nei restanti casi, gli interessi legali saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data del recupero dello stesso.

Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui l'impresa beneficiaria sia interessata da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità sul possesso e sulla permanenza dei requisiti richiesti dal presente **AVVISO** Sviluppo Toscana S.p.A., per conto della Regione Toscana, predisporrà l'avvio del procedimento di revoca del contributo con ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate.

La revoca del contributo sarà disposta con decreto dirigenziale effettuato dalla dirigente del Settore Lavoro. L'eventuale procedimento di recupero, attivato a seguito della revoca, sarà seguito da Sviluppo Toscana S.p.A.

Art. 15 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE

(con esclusivo riferimento alle assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato)

Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore oggetto del contributo richiesto, è possibile procedere, previa comunicazione che l'impresa dovrà inviare a Sviluppo Toscana S.p. A., entro e non oltre 5 mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore appartenente alla stessa tipologia di contributo.

Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione con altro lavoratore. Se accettata la sostituzione in questione non si procederà alla revoca del contributo.

Art. 16 INFORMAZIONI

Il presente **AVVISO** è consultabile sul sito della Regione Toscana alla pagina *Imprese, Lavoro e Formazione, Incentivi per sostegno occupazione* e sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A..

Per richiedere assistenza sull'**AVVISO** pubblico nonché per informazioni e supporto alla compilazione delle richieste di contributo, è necessario rivolgersi a Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenzaoccupazione@sviluppo.toscana.it

Per le problematiche tecniche relative all'accesso al sistema informatico, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: supportooccupazione@sviluppo.toscana.it

Per tutte le altre informazioni e comunicazioni:

Sviluppo Toscana S.p.A.

Via Dorsale, 13 – 54100 Massa –

Posta certificata: occupazione@pec.sviluppo.toscana.it

Tel. 055 / 0935416 - dalle 9.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Responsabile di funzione: dott.ssa Maria Paola Giorgi.

Art. 17 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali, sarà effettuato per le finalità previste dal presente avviso e per eventuali elaborazioni statistiche. La raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al presente avviso e l'eventuale successiva assegnazione del contributo.

I dati (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) saranno diffusi in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana e sul sito internet della stessa, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative (art. 5 bis LR 23/4/2007, n. 23); potranno inoltre essere oggetto di comunicazione verso altri soggetti, qualora previsto da obblighi di legge.

I titolari del trattamento sono la Regione Toscana/Giunta Regionale e Sviluppo Toscana S.p.A. Organismo Intermedio della Regione Toscana preposto al trattamento di dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Lavoro.

Incaricati dei trattamenti sono i dipendenti del Settore Lavoro individuati per lo svolgimento delle attività sopradescritte, e gli operatori di Sviluppo Toscana S.p.A. assegnati all'attività di istruttoria, gestione, controllo e pagamento relativamente al presente Avviso.

Si può chiedere in qualunque momento la verifica, la rettifica la cancellazione dei propri dati ai sensi degli artt.7 e 8 del Codice Privacy, a Sviluppo Toscana S.p.A., organismo preposto al trattamento di dati personali, rivolgendo la richiesta al Responsabile di funzione dott.ssa Maria Paola Giorgi utilizzando i riferimenti di Sviluppo Toscana S.p.A. indicati all'art.16.

Art. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.
